



---

Protocollo n°...12513.....

del ...30.09.2020.....

**Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3597/2020, Pagliaro Giovacchino c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto del 18.09.2020 per la fissazione dell’udienza del 22.10.2020.**

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale presieduta dalla dott.ssa Laura Romeo - emessa con decreto del 18.09.2020 nel giudizio R.G. n. 3597/2020, Pagliaro Giovacchino c./Messinaservizi Bene Comune SpA - si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:

- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato dal sig. Pagliaro Giovacchino;
- decreto del 18.09.2020 per la fissazione dell’udienza del 22.10.2020;
- richiesta di pubblicazione atti di causa sul sito *internet* aziendale trasmessa dal difensore di parte reclamante.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.  
*Arch. Giuseppe Lombardo*



# TRIBUNALE DI MESSINA

## SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

### DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,  
letto il ricorso *ex art.* 669terdecies c.p.c. iscritto al n. 3597/2020 R.G. presentato in data odierna da GIOVACCHINO PAGLIARO nei confronti di MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

P.Q.M.

designa relatore la dott.ssa GRAZIELA BELLINO e quale altro componente del Collegio la dott.ssa ROSA BONANZINGA.

Fissa l'udienza del 22/10/2020, onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 02/10/2020 ed autorizzando la notifica *ex art.* 151 c.p.c. ai controinteressati, entro il medesimo termine, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.

Dispone che l'udienza si svolga con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti istanze e conclusioni" con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 18/09/2020

Il Presidente  
(dott.ssa Laura Romeo)



**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Nell'interesse del **SIG. GIOVACCHINO PAGLIARO**, nato a Pescara l'1.3.1979 (C.F. PGLGCC79C01G482H) e residente in Messina, via Cariddi Palazzina 40 int. 10 S. Lucia Sopra Contesse, rappresentato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Alessio Papa (C.F. PPALSS79S15F158L) – che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al seguente numero 090/671520 e/o alla e-mail [avvalessiopapa@pec.giuffre.it](mailto:avvalessiopapa@pec.giuffre.it) - ed elettronicamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via del Vespro n. 57

*contro*

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F.- P.I. 03459080838), con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, pec [messinaservizibenecomune@pec.it](mailto:messinaservizibenecomune@pec.it), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Moschella (C.F. MSCCML69T26F158A – pec [avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it](mailto:avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it))

*avverso*

l'ordinanza del Tribunale di Messina, Sezione Feriale Lavoro, Dott.ssa Aurora La Face, n. cronol. 82/2020 del 3.9.2020, comunicata via pec in data 4.9.2020, emessa nella causa iscritta al N.R.G. 2882/2020, con la quale il Giudice ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Pagliaro Giovacchino ed ha condannato parte ricorrente a rifondere a Messina Servizi Bene Comune S.p.A. metà delle spese del giudizio.



\* \* \* \* \*

**PREMESSE:**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il sig. Giovacchino Pagliaro, in seguito alla propria esclusione dalla graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di n. 100 lavoratori con mansioni di operatore ecologico presso la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., esclusione disposta per l'asserita mancanza di un requisito, ha chiesto l'annullamento e/o disapplicazione della comunicazione di esclusione con conseguente reinserimento in graduatoria e assunzione in quanto collocato in posizione utile.

Il ricorso d'urgenza di seguito si trascrive:

**PREMESSO:**

- *che l'Azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.A. ha indetto un bando di selezione di n. 100 lavoratori livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici, mediante formazione di una graduatoria/elenco effettuata dal Centro per l'Impiego di Messina, cui la Messina Servizi ha presentato richiesta di selezione n. 9237 del 13.8.2019 ed assunta al prot. n. 27103 del 14.8.2019, relativa ai soggetti già iscritti nelle apposite liste, graduatoria che avrebbe dovuto essere formata sul riscontro dei titoli e dei requisiti oggettivi richiesti nell'Avviso del 19.8.2019 prot. n. 27511, successivamente integrato e sostituito per errata corrige con Avviso prot. n. 29177 del 2.9.2019, in seguito alla richiesta avanzata con avviso prot. 28845 del 30.8.2019;*
- *il ricorrente, pertanto, ha partecipato alla procedura indetta presentando all'uopo domanda di preselezione in data 18.9.2019, utilizzando*



*do l'allegato modello Avviamento Presenti, allegando copia del do-*

*cumento di riconoscimento, del titolo di studio e della patente B;*

- che, in conseguenza, il Centro per l'Impiego di Messina – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, esperite le verifiche sulle domande di preselezione, ha formato l'elenco dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi di preselezione, comunicandolo alla Messina Servizi Bene Comune con nota prot. n. 59407 del 3.12.2019, inserendo il ricorrente in posizione utile ai fini dell'assunzione a tempo determinato (n. 92 punteggio 775);*

- che, pertanto, la Messina Servizi Bene Comune S.p.A. ha richiesto al sig. Pagliaro la presentazione di ulteriore documentazione e, nello specifico, documentazione sanitaria sullo stato di salute ed idoneità allo svolgimento della prestazione, previ i relativi accertamenti clinici, tempestivamente effettuati dal sig. Pagliaro, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale;*

- che il ricorrente ha eseguito le relative visite mediche in esito alle quali ha presentato al protocollo di Messina Servizi Bene Comune al n. 1073/2020 del 24.1.2020, la documentazione sanitaria e, in particolare, il referto di visita cardiologica ed esame elettrocardiografico eseguito presso l'Azienda Ospedaliera Papardo e gli ulteriori esami clinici eseguiti presso il laboratorio dell'ASP Messina, unitamente al certificato rilasciato dall'ASP Messina il 20 gennaio 2020 di idoneità allo svolgimento della specifica prestazione lavorativa di Operatore*



*ecologico;*

- che, pertanto, avuto riguardo agli esiti positivi delle visite mediche ed alla collocazione in posizione utile del ricorrente, quest'ultimo era in attesa di essere convocato per l'assunzione a tempo determinato con conseguente presa in servizio;*
- che, prima di immettere i candidati in servizio, la Messina Servizi ha effettuato i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo, per quanto qui di interesse, il rilascio del certificato dei carichi pendenti e del Casellario giudiziale;*
- che, in particolare, a seguito del controllo effettuato presso il sistema informativo del Casellario giudiziale del Ministero della Giustizia è emersa a carico del ricorrente la presenza di una sentenza penale di condanna non dichiarata dal Pagliaro nella dichiarazione sostitutiva di certificazione;*
- che la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., pertanto, con nota del 6 maggio 2020, notificata al ricorrente in data 8 giugno 2020, ha comunicato al sig. Giovacchino Pagliaro la sua esclusione dalla graduatoria per mancanza del possesso del seguente requisito "di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p.", carenza del requisito che la Messina Servizi Bene Comune avrebbe accertato d'ufficio in ordine alla dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal ricorrente e registrata in data 24 gennaio 2020;*
- che, secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione, il ricor-*



*rente sarebbe stato escluso dalla selezione in quanto, dalle verifiche*

*d'ufficio svolte, sarebbe emerso che la dichiarazione sostitutiva inoltrata in data 23.1.2020 in relazione alle condanne subite, non coincideva con le risultanze del sistema informativo del Casellario del Ministero della Giustizia, nel quale era attestata la presenza di una sentenza penale di condanna, mentre il sig. Pagliaro aveva dichiarato l'assenza di condanne;*

- che il ricorrente, con nota del 10.6.2020, ha contestato l'esclusione dalla graduatoria con riferimento al possesso dei requisiti, allegando alla nota il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale, dal quale risulta "NULLA", invitando pertanto Messina Servizi Bene Comune a reinserire in graduatoria il sig. Pagliaro, procedendo alla relativa assunzione;*

- che, in esito alla presentazione di detta nota, la Messina Servizi Bene Comune, con nota pec del 12.6.2020 ha comunicato la riapertura della fase istruttoria per verificare quanto rappresentato dal ricorrente;*

- che, successivamente, non avendo ricevuto ulteriore riscontro, ed avuto riguardo alla assunzione dei primi soggetti utilmente collocati in elenco, il ricorrente in data 22.6.2020 ha richiesto l'accesso agli atti, in esito al quale la Messina Servizi Bene Comune ha rilasciato, fra gli altri, copia di un certificato del casellario giudiziale del 17.6.2020, richiesto ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, dal quale risulta la presenza di una condanna con sentenza del Tribunale in composizione monocratica del*



6.2.2015, divenuta irrevocabile in data 28.4.2017, per falsità o omis-

sioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), c) e d), con condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 2, multa di 450,00 euro, con i benefici di sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. **e della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p.;**

- che, allo stato, la Messina Servizi Bene Comune, non ha chiuso la fase istruttoria per verificare la legittimità della esclusione, nonostante il tempo trascorso ed il danno derivante al sottoscritto dalla già intervenuta assunzione dei primi soggetti utilmente collocati nell'elenco di preselezione;
- che il comportamento tenuto dalla società resistente risulta gravemente pregiudizievole e lesivo per i diritti del ricorrente;
- che il ricorrente, pertanto, intende agire in giudizio per ottenere, previo annullamento e/o disapplicazione della comunicazione del 6.5.2020 prot. n. 5230/2020 di esclusione dalla graduatoria, inviata dalla Messina Servizi Bene Comune S.p.A. in data 8.6.2020, nonché, ove occorra, dell'Avviso di selezione del 19.8.2019 come successivamente integrato e sostituito con Avviso di Selezione del 2.9.2019 e dei requisiti richiesti ai fini dell'assunzione nella parte in cui debbano essere interpretati come ostativi alla assunzione del ricorrente e, in particolare, laddove si richiede un requisito ulteriore rispetto a quello necessario per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2 del D.P.R. del 10.1.1957, n.



3 e 2 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e del successivo avviso prot. n.

5524 del 13.5.2020 di presa d'atto e approvazione della graduatoria dei candidati, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso, con il conseguente riconoscimento del diritto alla riammissione in graduatoria e immediata assunzione, nonché per conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti (economici e non economici, morali, esistenziali, alla vita di relazione e alla salute) in conseguenza dell'ingiusto ritardo con cui si procederà all'assunzione, nella misura pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito nella qualifica di operatore ecologico livello J CCNL Utilitalia a far data dalla esclusione fino all'effettiva assunzione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni fino all'effettivo soddisfo o, in via subordinata, tenuto conto che il bando ha ad oggetto un contratto a tempo determinato, a tutti i danni subiti in conseguenza della eventuale mancata assunzione;

- che, tuttavia, poiché nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente, per effetto della mancata assunzione, ha già subito e continua a subire un pregiudizio imminente e irreparabile, anche in considerazione della previsione dell'assunzione con contratto a tempo determinato per dodici mesi, intende proporre, preliminarmente, ricorso cautelare ante causam per ottenere in via d'urgenza un provvedimento che, previa disapplicazione e/o annullamento della comunicazione di esclusione e del bando di selezione in parte qua, provveda al reinserimento del ricorrente in graduatoria ed alla conseguente assunzione;



- *che, infatti, il diritto alla assunzione e, quindi, ad avere un posto di*

*lavoro retribuito potrebbe subire un imminente e irreparabile pregiudizio nelle more dell'instaurando giudizio di merito, ed è conforme a giustizia che ciò sia evitato adottando i provvedimenti giudiziari più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;*

- *che, sotto questo profilo, la Messina Servizi Bene Comune con Avviso prot. n. 5524 del 13.5.2020 ha preso atto e approvato la graduatoria dei candidati del "Bando n. 100 assunzioni operatori ecologici livello J CCNL UTILITALIA", disponendo che i soggetti collocati in graduatoria siano avviati alle prove pratiche;*

- *che ricorrono quindi nella specie le condizioni di legge perché ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, stante l'eccezionale urgenza (tenuto conto della già intervenuta assunzione dei primi soggetti inseriti utilmente in graduatoria) o con ordinanza previa comparizione delle parti e sommarie informazioni, siano dal Giudice adottati i provvedimenti più opportuni perché nelle more del giudizio di merito non venga pregiudicato il buon diritto del ricorrente;*

- *che, in particolare, ricorrono nella fattispecie in esame i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora che di seguito si espongono.*

**I.- SULLA GIURISDIZIONE.**

*In primo luogo, in punto di giurisdizione, è appena il caso di richiamare una recente sentenza del TAR Sicilia – Catania che, proprio con riferi-*



mento alla procedura di selezione de qua, ha affermato che "(...) Sul punto

anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno ancora di recente confermato che "in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia – con correlata domanda risarcitoria – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicchè coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione" (Cass. S.U. 14432/2017). (...) nel caso in esame, l'inserimento nell'elenco dei lavoratori da assumere si basa sul mero riscontro del possesso dei titoli e dei requisiti richiesti e la graduatoria viene formata sulla base di criteri fissi e prestabiliti, non venendo in considerazione l'esercizio di poteri valutativi discrezionali, sicchè la posizione del ricorrente – il quale si oppone alle concrete modalità di formazione della graduatoria – si qualifica come posizione di diritto soggettivo (al lavoro), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario" (cfr. TAR Catania, Sez. II, sentenza n. 865/2020 del 28.4.2020).

La giurisdizione in materia, pertanto, spetta al Giudice Ordinario.

## **II.- SUL FUMUS BONI IURIS**

### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.P.R.**

**9.5.1994 N. 487 E 21 DEL D.P.R. 10.1.1957 N. 3 – VIOLAZIONE DEI CRI-**

**TERI GENERALI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINI-**

**STRAZIONI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL**

**DPR 313/2002 E DELL'ART. 4, COMMA 8, DEL D.LGS. DEL 2.10.2018 N.**



**122, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE –**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINI-**

**STRAZIONE EX ART. 97, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA IMPARZIALITÀ –**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

*Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria è illegittimo sia nella parte in cui ritiene che il ricorrente non sia in possesso del requisito di ordine generale per essere assunto quale Operatore ecologico livello J, sia nella parte in cui (sebbene non espressamente) si contesta la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal sig. Pagliaro.*

SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO PER L'ASSUNZIONE

*Il provvedimento di esclusione è innanzitutto illegittimo nella parte in cui ritiene che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione, posto che il requisito richiesto nell'avviso di selezione, e relativo alla assenza di condanne penali, non può non essere interpretato (pena la sua illegittimità) in ossequio al disposto della normativa vigente e, quindi, da intendersi come assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Nella fattispecie in esame il reato per il quale è stato condannato il ricorrente non rientra tra quelli preclusivi all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, né può ritenersi che il reato per cui è stata emessa condanna possa in qualche modo porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità del concorrente. La società resistente, infatti, ricollega l'esclusione alla assenza del requisito di non aver riportato condanne penali, senza considerare però che, con riferimento alla procedura selettiva in questione, il requisito non può intendersi maggiormente preclusivo rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche*



amministrazioni. Per meglio comprendere l'illegittimità della esclusione, è

necessario un preliminare accenno sulle cause ostative alla costituzione del rapporto di lavori con la pubblica amministrazione. In particolare, com'è noto, risultano impeditive all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni quelle condanne dalle quali deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, o l'estinzione del rapporto di impiego, dovendosi di contro ritenere non ostativa all'assunzione l'aver riportato condanne dalle quali non derivino i predetti effetti. La regola generale per la partecipazione alle selezioni per l'assunzione ai pubblici impieghi è quella contenuta dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", "non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ". Con particolare riferimento poi alle condanne penali, occorre sottolineare come esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego, stante peraltro il venir meno, a mezzo della legge 29.10.1984 n. 732, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, del requisito della buona condotta (inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di con-



danna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto

*ex art. 85 T.U., richiedendosi a tale fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego). In altri termini, le cause ostative all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni devono ritenersi tassative e, pertanto, il requisito richiesto dall'avviso di selezione non può non interpretarsi alla luce di quanto esposto, pena la sua illegittimità per contrasto con la citata normativa, illegittimità che comporta comunque la sua disapplicazione. D'altra parte, se ciò vale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, non può non valere, a fortiori, in caso di procedura di selezione tramite iscrizione presso il Centro per l'Impiego, pena la preclusione di coloro che hanno subito una condanna (di qualsiasi natura) ad avere accesso a qualsiasi attività lavorativa. Stando così le cose, il ricorrente deve ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione de qua in quanto non ha riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, né peraltro soggiace ad altri procedimenti penali o amministrativi che precludono la costituzione del rapporto di pubblico impiego, posto che non è stato destituito o licenziato o dispensato dal pubblico impiego per un persistente insufficiente rendimento, né è stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego. La condanna riportata nel casellario giudiziale richiesto dalla resistente non determina una causa preclusiva alla costituzione del rapporto de quo, non avendo, peraltro, la pena irrogata condotto alla destituzione o alla impossibilità ad assumere un pubblico impiego. D'altra parte, non può non rilevare la tenuità della condotta per cui è stata inflitta condanna penale, avuto riguardo ad un me-*



ro errore nella dichiarazione del reddito utile ai fini dell'ammissione al gra-

tuito patrocinio, errore scusabile che comunque non avrebbe sortito alcun effetto in ordine alla ammissione al beneficio. Si riporta, in proposito, uno stralcio della sentenza di condanna nella quale si afferma che "non ritiene, tuttavia, questo Giudice che sia configurabile l'aggravante dell'aver conseguito l'ammissione al beneficio. Ed, infatti, anche ove avesse dichiarato il reddito realmente percepito dal suo nucleo familiare, tenuto conto del numero dei componenti del predetto nucleo, l'istante avrebbe conseguito il beneficio in oggetto". Sotto diverso profilo, e comunque, il provvedimento di esclusione non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il provvedimento penale sia preclusivo all'assunzione. Trattandosi, infatti, di un provvedimento discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specificatamente valutare la gravità del reato commesso tale da impedire l'assunzione. Non può non rilevarsi, infine, che il reato per il quale è stata emessa sentenza di condanna deve ritenersi estinto ai sensi dell'art. 167 del codice penale. Appare evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il requisito richiesto dal bando non si possa interpretare alla luce della normativa richiamata, si chiede comunque la disapplicazione dello stesso in quanto contrasto con la prevalente normativa generale in materia sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

SULLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL PAGLIARO

Da una lettura della comunicazione del 6.5.2020 emerge chiaramente che ad essere sanzionata con l'esclusione non è la mera (ma nella specie insussistente) inesattezza della dichiarazione resa dal candidato in ordine



*alle condanne penali riportate, bensì la sussistenza o meno del possesso di*

*uno o più requisiti, che nella specie il sig. Pagliaro come sopra rilevato possiede senza alcun dubbio. L'esclusione si ricollega infatti all'assenza del requisito. In ogni caso, fermo restando quanto rilevato in ordine alla irrilevanza della condanna ai fini assunzionali, al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla correttezza della dichiarazione rilasciata dal ricorrente, è opportuno chiarire che il Pagliaro non aveva alcun obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza della condanna. Com'è noto, in materia di casellario giudiziale è intervenuto di recente il legislatore con il D.Lgs. n. 122/2018, "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103", che, per quanto qui di interesse, al comma 8, così statuisce "L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, **non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1**". L'art. 24, comma 1, del DPR n. 313/2002 prevede che "Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) **alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale**, purché il beneficio non sia stato revocato (...)". Secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, pertanto, il ricorrente in sede di dichiarazione sostitutiva non aveva alcun obbligo di dichiarare l'esistenza di una sentenza penale di condanna per la quale aveva ottenuto il beneficio della non menzione. Stando così*



*le cose, la dichiarazione presentata dal Pagliaro è pianamente conforme alla*

*normativa vigente e non può ritenersi errata. Fermo restando quanto esposto, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere legittimo il provvedimento di esclusione anche in considerazione della presunta errata dichiarazione, comunque l'esclusione deve ritenersi illegittima. Invero, anche a voler ritenere la dichiarazione non veritiera – sebbene per quanto sopra rilevato la dichiarazione effettuata dal Pagliaro è conforme alla normativa vigente – la esclusione del ricorrente non avrebbe potuto essere frutto di un mero automatismo, com'è in concreto avvenuto: l'esistenza di una dichiarazione non veritiera, comunque non configurabile nella specie, avrebbe dovuto imporre alla società resistente la valutazione della gravità sia della dichiarazione stessa, in sé considerata, sia dei fatti ai quali essa è riferita. Nella fattispecie in esame la Messina Servizi non ha effettuato alcuna valutazione, limitandosi ad escludere il ricorrente in conseguenza del riscontro di un precedente non dichiarato. Né d'altra parte l'esclusione può farsi discendere da una ipotesi di falsità della dichiarazione resa, in relazione alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla dichiarazione stessa, in quanto il sig. Pagliaro non avrebbe ottenuto alcun beneficio dalla dichiarazione fornita, non essendo la condanna da lui omessa ostantiva alla assunzione (cfr. sub II). La giurisprudenza amministrativa ha ribadito quanto sopra affermato, ritenendo che "qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il beneficio e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità" (cfr. Consiglio di Stato, 17.11.2015, n. 5240). Da quanto precede, discende che l'eventuale errata dichiarazione sull'assenza di precedenti penali, non può avere alcuna*



*incidenza causale nella individuazione del Pagliaro quale destinatario della*

*assunzione, non avendo riportato alcuna condanna ostantiva all'instaurazione di un rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione. A ciò si aggiunga, la perfetta buona fede nel rendere la dichiarazione da parte del Pagliaro, sia per quanto previsto nella normativa sopra richiamata, sia per la convinzione (peraltro largamente diffusa) di non dover dichiarare le condanne penali per le quali si è ottenuta la non menzione. Si pensi alla previsione del nuovo codice degli appalti pubblici che, nel prevedere l'obbligo del concorrente in una gara pubblica di dichiarare le condanne penali subite, ha ritenuto necessario specificare che tale dichiarazione deve comprendere anche le condanne per le quali si sia ottenuto il beneficio della non menzione. In conseguenza, l'eventuale erroneità della dichiarazione è imputabile ad un errore scusabile nell'interpretare il requisito richiesto, ritenendo che questo gli imponesse di dichiarare le sole condanne elencate dal certificato del casellario, per le quali non beneficiava della non menzione. La condanna infatti non emerge né dal certificato dei carichi pendenti, né dal casellario giudiziario. Nella specie, comunque, non può parlarsi di falsa dichiarazione, potendosi semmai configurare una omessa dichiarazione, valutabile dall'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato 2407/2019). Il provvedimento di esclusione è in ogni caso illegittimo anche nell'ipotesi in cui si volesse far discendere dalla errata dichiarazione. Dall'estratto del certificato del casellario giudiziale presso la procura di Messina, risulta NULLA a carico del ricorrente; ma dalla visura completa richiesta dalla Messina Servizi risulta invece che il ricorrente in data 6.2.2015 è stato condannato con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Messina alla pena di reclusione di anni 1 e*



mesi 2, per falsità o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione,

reato commesso dal 15.12.2007 e fino al 28.3.2008. Emerge inoltre che la sentenza ha disposto la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.. Ebbene, deve ritenersi che l'omessa dichiarazione di tale sentenza di condanna da parte del Pagliaro non integri gli estremi del falso ideologico che presuppone la coscienza e volontà di attestare falsamente ad un pubblico ufficiale fatti dal quale l'atto è destinato a provare la verità e dunque la consapevolezza di agire contro un dovere giuridico (cfr. Cassazione n. 1070/2007). È del tutto verosimile che il ricorrente, di bassa scolarizzazione, abbia ritenuto che trattandosi di una sentenza per la quale aveva beneficiato sia della sospensione condizionale della pena che della non menzione, fosse veritiero dichiarare di non aver riportato condanne penali. Ed il consolidato orientamento della Suprema Corte esclude il dolo generico necessario ai fini dell'art. 483 c.p. tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. Esclusa la fattispecie del falso ideologico, non può ritenersi integrata nemmeno l'ipotesi della dichiarazione mendace. **In conclusione, alla luce tanto delle circostanze fattuali, quanto delle considerazioni in punto di diritto non può pertanto non giungersi alla conclusione che il provvedimento impugnato risulti illegittimo con la conseguenza che l'On.le Tribunale adito dovrà provvedere a disapplicare lo stesso, così come gli ulteriori atti indicati, contestualmente condannando la società resistente all'immediata assunzione del ricorrente.**



### **III.- SUL PERICULUM IN MORA**

*La superiore rappresentazione delle violazioni perpetrate dalla Messina Servizi resistente, rende il presente ricorso contraddistinto dall'indefettibile requisito del fumus boni iuris. Parimenti sussistente è nella specie l'ulteriore requisito richiesto per l'esercizio della tutela cautelare, vale a dire il periculum in mora, che si sostanzia nel gravissimo e non riparabile, nelle more del giudizio di merito, pregiudizio per il ricorrente, sia in forza della imminente chiamata dei soggetti inseriti in graduatoria, sia per effetto della durata temporanea del rapporto di lavoro, sia avuto riguardo alle precarie condizioni economiche dell'istante. Occorre in proposito rilevare che l'irreparabilità del diritto può derivare anche dalla lesione di situazioni soggettive del titolare del diritto che siano indissolubilmente legate alla soddisfazione del medesimo o del sottostante interesse, talché il periculum in mora deve essere inteso o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso è idoneo a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa. Orbene, nella fattispecie in esame sussistono entrambi i suddetti elementi, ovvero il pericolo di perdere in modo definitivo il diritto di essere assunti e la lesione irreparabile di beni ed interessi del ricorrente funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso. Sotto il primo profilo, infatti, in assenza di una riammissione in graduatoria e della assunzione degli altri soggetti idonei, tenuto conto della previsione di un contratto a tempo determinato,*



vi sarebbe l'impossibilità per il ricorrente di ottenere l'ammissione in servi-

zio, con la conseguenza che il ricorrente vedrebbe totalmente obliterata la propria aspettativa di assunzione. Con riferimento al secondo profilo, non potrà sfuggire come la mancata assunzione e, quindi, la mancata percezione di retribuzione, determini un pregiudizio concretamente irrimediabile, anche in considerazione delle particolari condizioni economiche del ricorrente, tale da porre in pericolo il diritto ad una esistenza libera e dignitosa. D'altra parte, secondo attenta dottrina, sostenuta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 141/2006) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 210/1992), l'irreparabilità del pregiudizio dovrebbe essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost., ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost..

**IV.- ISTANZA PER LA MODALITÀ DI EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART.**

**151 C.P.C.**

Rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria, qualora il Giudice ne ravvisi la necessità, si fa sin da ora richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile individuazione. Pertanto, rilevato che la notificazione nei modi ordinari e sommamente difficoltosa per l'alto numero degli interessati e destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo. Visto l'art. 151 c.p.c., la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito l'autorizzazione a



*procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione*

*dell'udienza, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.. Al riguardo, costituisce un dato di fatto, peraltro, che il sito istituzionale della società resistente risulti costantemente seguito poiché costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale principale, anche quale strumento di pubblicazione di singoli provvedimenti.*

Sulla scorta delle riferite circostanze il ricorrente ha chiesto al Giudice adito di

*"disporre i provvedimenti necessari ed idonei a tutela del diritto del ricorrente e, in particolare, la riammissione in graduatoria con immediata assunzione con qualifica e profilo di operatore ecologico livello J (CCNL Utilitalia). Con ogni altra statuizione conseguenziale in ordine alle spese, competenze ed onorari di difesa".*

Il Giudice designato ha disposto la comparizione delle parti per l'udienza del 6 agosto 2020.

Nel giudizio si è costituita la Messina Servizi Bene Comune S.p.A. concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 6.8.2020, quindi, il Giudice riservava la decisione.

Con ordinanza del 3.9.2020, comunicata in data 4.9.2020, il Giudice Unico del Tribunale di Messina Sezione Feriale Lavoro Dott.ssa Aurora La Face ha però rigettato il ricorso, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suddetta ordinanza, il sig. Giovacchino Pagliaro propone reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**



**I.- SUL PERICULUM IN MORA.**

Il primo Giudice, con l'ordinanza reclamata, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Pagliaro sulla pretesa insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, non esaminando pertanto l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, la cui sussistenza comunque è stata pianamente dimostrata dal ricorrente.

Il Giudice, infatti, ha ritenuto che "*l'accertamento negativo del fumus boni iuris, esime il decidente dall'accertamento dell'ulteriore presupposto del periculum in mora, richiesto ai fini dell'accesso alla tutela cautelare*".

Sotto questo profilo, pertanto, in ordine alla sussistenza del danno grave e irreparabile, ci si limita a richiamare quanto dedotto ed eccepito nel ricorso ex art. 700 c.p.c., sopra integralmente trascritto e riportato.

**II.- SUL FUMUS BONI IURIS.**

Il Giudice ha errato nel ritenere insussistente il requisito del *fumus boni iuris*.

L'ordinanza reclamata, in particolare, è erronea nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Pagliaro ritenendo che lo stesso abbia presentato una dichiarazione errata per non aver dichiarato l'esistenza di una condanna a suo carico.

Il primo Giudice, in particolare, ha ravvisato la legittimità della esclusione per mancata dichiarazione della condanna esistente, sulla scorta della seguente motivazione: "*in particolare il ricorrente in sede di partecipazione alla procedura concorsuale ha autocertificato di non aver riportato condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., mentre da un controllo effettuato dalla società resistente è emerso che il*



*Pagliari, alla data di scadenza del bando aveva a proprio carico una senten-*

*za irrevocabile di condanna per falsità o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79 comma 1 lett. b), c) e d) art. 95 D.p.R. 115/2002. Come già evidenziato da Trib. Roma sez. Lav. sentenza n. 3803/2019, che si è pronunciato in analoga fattispecie, la condotta del ricorrente risulta in palese contrasto, oltre che con le previsioni dell'avviso di selezione, con il disposto degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445, che così, rispettivamente, recitano: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.". Parte ricorrente sostiene che la clausola del bando che prevede il requisito della "assenza di condanne penali, di applica-*



zione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso" non

possa interpretarsi nel senso di ritenere rilevante qualsiasi precedente penale ai fini dell'esclusione della procedura e che, trattandosi di condanna a pena sospesa, la stessa ai sensi dell'art. 166 comma 2 c.p., non potesse essere comunque d'ostacolo all'accesso ad un impiego pubblico o privato, e che inoltre non aveva l'obbligo di dichiarare il precedente penale poiché aveva ottenuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. L'infondatezza di tale assunto discende anzitutto dal consolidato orientamento della giurisprudenza penale secondo cui "integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 - attesta falsamente di non avere mai riportato condanne penali", essendo irrilevante la circostanza che l'autore sia stato destinatario di un provvedimento "di condanna, con cui gli era stato concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p., atteso che proprio "la conoscenza da parte della dichiarante di tale condanna e del relativo beneficio... rende evidente che l'imputata abbia scientemente affermato il falso nel dichiarare di essere immune da precedenti penali, nella piena consapevolezza di violare il dovere di rappresentare il vero in sede di autocertificazione" ( v. Cass., Pen. Sez. 4, 6.6.2014, n. 48681 e precedenti conformi ivi richiamati). Né può rilevare il richiamo all'art. 4 comma 8 d.lgs. 122/2018, il quale dispone: "L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ren-



*de dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di*

*iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1". Tale norma, per espressa previsione dell'art. 7, è entrata in vigore solo dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della stessa, quindi in data 27/10/2019, successivamente alla proposizione della domanda di partecipazione alla selezione da parte del Pagliaro (18/9/2019). D'altra parte l'art. 28 d.p.r. 313/2002 prevede che: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4. 3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti...". Pertanto, anche se il ricorrente ha ottenuto il beneficio della non menzione della condanna del certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati, essendo parte resistente un gestore di pubblico servizio, era legittimato a ottenere il certificato generale di cui all'art. 28 comma 3 e ad utilizzarlo nell'ambito della verifica dei requisiti previsti dal bando. Non appare quindi illegittima l'esclusione del*



*ricorrente dalla procedura di selezione solo per il fatto che la condanna dallo*

*stesso subita non fosse menzionata nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati. Infine va evidenziato che il reato per cui è intervenuta la condanna del ricorrente non poteva considerarsi estinto al momento della proposizione della domanda di partecipazione alla selezione, essendo la sentenza divenuta irrevocabile in data 28/4/2017 e non sussistendo quindi i presupposti richiesti dall'art. 167 c.p. ai fini dell'estinzione del reato, ossia la mancata commissione di altro delitto o contravvenzione della stessa indole nei 5 anni successivi. Rileva, quindi, il Tribunale che la dichiarazione resa non solo è falsa ma investe anche gli stessi requisiti di partecipazione alla procedura, tacendo l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal bando. Vanno inoltre ritenuti applicabili al caso di specie i principi enunciati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4848/2015, secondo cui " è ius receptum il principio per cui se la disciplina applicabile alla procedura selettiva impone di dichiarare l'assenza di sentenze di condanna (incidenti sulla moralità professionale del candidato o relativi a delitti finanziari): I) è irrilevante che nulla risulti sul certificato del casellario giudiziale rilasciato a istanza di parte; II) i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita avendo l'obbligo di menzionarle tutte; III) l'estinzione del reato (ovvero la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), non incidono sul fatto storico della condanna (anche se resa in sede di c.d. patteggiamento), e comunque per avere effetto deve essere formalmente dichiarata dal giudice penale". Il ricorrente dunque aveva l'obbligo, in sede di partecipazione alla procedura concorsuale, di segnalare eventuali precedenti*



*penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti in quanto ciò era*

*previsto dal bando, non rilevando il mero fatto della sospensione condizionale della pena che a seguito del reato commesso gli era stata applicata, né che fosse stato ottenuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Alla luce di quanto affermato l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria formulata a conclusione del procedimento selettivo va ritenuta legittima".*

**A)** In primo luogo, l'ordinanza reclamata è errata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame l'art. 4 comma 8 d.lgs. 122/2018.

Il primo Giudice, infatti, non ha tenuto in considerazione che, benchè la domanda di partecipazione alla selezione da parte del Pagliaro sia stata presentata in data 18 settembre 2019, e quindi prima dell'entrata in vigore della norma citata, alla predetta domanda non è stata allegata, poiché non richiesta, la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Come rilevato in premesse, infatti, la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., in data successiva rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione, ha richiesto al ricorrente la produzione di ulteriore documentazione e, in particolare, la documentazione sanitaria sullo stato di salute ed idoneità allo svolgimento della prestazione, previ i relativi accertamenti clinici, e la **dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.**

Il Pagliaro, pertanto, dopo aver eseguito le visite mediche, ha presentato al protocollo della Messina Servizi Bene Comune n. 1073/2020 del 24.1.2020, la documentazione sanitaria e la dichiarazione sostitutiva di cer-



tificazione. **Quest'ultima, in particolare, come si evince dalla docu-**

**mentazione allegata, è stata redatta e sottoscritta dall'odierno re-**

**clamante in data 23.1.2020 e presentata in data 24.1.2020.**

In conseguenza, l'ordinanza reclamata è errata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il richiamo all'art. 4 comma 8 del d.lgs. 122/2018, poiché entrato in vigore in data 27.10.2019, posto che nella fattispecie in esame la dichiarazione sostitutiva ritenuta errata è stata rilasciata in data 23.1.2020 e presentata il successivo 24.1.2020, data pertanto in cui la disposizione citata era già entrata in vigore.

Appare evidente, pertanto, l'illegittimità della disposta esclusione in quanto il ricorrente non aveva alcun obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza di una condanna per la quale era stato ammesso al beneficio della non menzione, **posto che la normativa vigente al momento della dichiarazione non ne imponeva l'indicazione.**

La normativa sopra richiamata (per quanto detto applicabile alla fattispecie in esame) statuisce infatti che *"L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1"*.

L'art. 24, comma 1, del DPR n. 313/2002 prevede che *"Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato (...)"*.



L'odierno reclamante, pertanto, in sede di dichiarazione sostitutiva

non aveva alcun obbligo di dichiarare l'esistenza di una sentenza penale di condanna per la quale aveva ottenuto il beneficio della non menzione.

Stando così le cose, la dichiarazione presentata dal Pagliaro è pienamente conforme alla normativa vigente e non può ritenersi inveritiera e, conseguentemente, è errata l'ordinanza nella parte in cui ritiene non applicabile alla fattispecie in esame la normativa citata e dalla pretesa omessa dichiarazione ne fa discendere la legittimità della esclusione.

Inconducente, pertanto, è il richiamo agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 ed alla giurisprudenza formatasi in materia, in quanto superata per effetto dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta che espressamente esclude l'obbligo di dichiarazione di una condanna che ha ottenuto il beneficio della non menzione.

Privo di pregio, inoltre, è il richiamo all'art. 28 d.p.r. 313/2002 che legittima le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi a richiedere il certificato generale di cui all'art. 28 comma 3 e ad utilizzarlo nell'ambito della verifica dei requisiti previsti dal bando.

Invero, la Messina Servizi Bene Comune pur avendo ottenuto il certificato generale avrebbe dovuto verificare - alla luce della normativa applicabile - se la dichiarazione resa dal Pagliaro imponesse l'obbligo o meno di indicare la condanna riportata in tale certificato, obbligo che per quanto sopra detto, non era sussistente, trattandosi di una condanna sospesa con il beneficio della non menzione.

Da qui una prima ragione di erroneità dell'ordinanza reclamata.

**B)** Fermo restando quanto esposto, l'erroneità dell'ordinanza si coglie



anche nella parte in cui, pur ammesso, ma assolutamente non concesso per

quanto detto sub A, che la dichiarazione presentata dal Pagliaro sia da ritenersi non veritiera, ha ritenuto che l'esclusione debba farsi dipendere automaticamente dalla dichiarazione errata, senza alcuna valutazione da parte della Messina Servizi in ordine alla gravità della dichiarazione stessa, in sé considerata, sia dei fatti ai quali essa è riferita.

Il Giudice Monocratico, infatti, ha fatto discendere la legittimità della esclusione dalla pretesa dichiarazione inveritiera, come conseguenza automatica della stessa, senza considerare che prima di ritenere detta dichiarazione escludente l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarne il contenuto e l'effetto della sua eventuale omissione.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito quanto sopra affermato, ritenendo che *"qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il beneficio e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità"* (cfr. Consiglio di Stato, 17.11.2015, n. 5240). Da quanto precede, discende che l'eventuale errata dichiarazione sull'assenza di precedenti penali, non può avere alcuna incidenza causale nella individuazione del Pagliaro quale destinatario della assunzione, non avendo riportato alcuna condanna ostativa all'instaurazione di un rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo il provvedimento di esclusione è comunque illegittimo in quanto non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il procedimento penale sia preclusivo all'assunzione. Trattandosi, infatti, di un provvedimento discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specificatamente valutare la gravità del reato commesso tale da



impedire l'assunzione.

Il primo decidente, inoltre, ha omesso di considerare la sussistenza di un errore scusabile nel rendere la dichiarazione da parte del Pagliaro.

Non potrà sfuggire, infatti, la perfetta buona fede nel rendere la dichiarazione da parte del reclamante, sia per quanto previsto nella normativa sopra richiamata, sia per la convinzione (peraltro largamente diffusa) di non dover dichiarare le condanne penali per le quali si è ottenuta la non menzione. Si pensi alla previsione del nuovo codice degli appalti pubblici che, nel prevedere l'obbligo del concorrente in una gara pubblica di dichiarare le condanne penali subite, ha ritenuto necessario specificare che tale dichiarazione deve comprendere anche le condanne per le quali si sia ottenuto il beneficio della non menzione.

In conseguenza, l'eventuale erroneità della dichiarazione è imputabile ad un errore scusabile nell'interpretare il requisito richiesto, ritenendo che questo gli imponesse di dichiarare le sole condanne elencate dal certificato del casellario, per le quali non beneficiava della non menzione.

La condanna infatti non emerge né dal certificato dei carichi pendenti, né dal casellario giudiziario. Nella specie, comunque, non può parlarsi di falsa dichiarazione, potendosi semmai configurare una omessa dichiarazione, valutabile dall'amministrazione (cfr. Consiglio di Stato 2407/2019).

Né, d'altra parte, può ritenersi legittima l'esclusione sulla scorta della eventuale errata dichiarazione.

Dall'estratto del certificato del casellario giudiziale presso la procura di Messina, risulta NULLA a carico del ricorrente; ma dalla visura completa richiesta dalla Messina Servizi risulta invece che il ricorrente in data



6.2.2015 è stato condannato con sentenza del Tribunale in composizione

monocratica di Messina alla pena di reclusione di anni 1 e mesi 2, per falsità o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, reato commesso dal 15.12.2007 e fino al 28.3.2008.

Emerge inoltre che la sentenza ha disposto la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p..

Ebbene, deve ritenersi che l'omessa dichiarazione di tale sentenza di condanna da parte del Pagliaro non integra gli estremi del falso ideologico che presuppone la coscienza e volontà di attestare falsamente ad un pubblico ufficiale fatti dal quale l'atto è destinato a provare la verità e dunque la consapevolezza di agire contro un dovere giuridico (cfr. Cassazione n. 1070/2007).

È del tutto verosimile che il ricorrente, di bassa scolarizzazione, abbia ritenuto che trattandosi di una sentenza per la quale aveva beneficiato sia della sospensione condizionale della pena che della non menzione, fosse veritiero dichiarare di non aver riportato condanne penali. Ed il consolidato orientamento della Suprema Corte esclude il dolo generico necessario ai fini dell'art. 483 c.p. tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Esclusa la fattispecie del falso ideologico, non può ritenersi integrata nemmeno l'ipotesi della dichiarazione mendace.

In conclusione, alla luce tanto delle circostanze fattuali, quanto delle considerazioni in punto di diritto non può pertanto non giungersi alla conclusione che il provvedimento impugnato risulti illegittimo con la conse-



guenza che è errata l'ordinanza nella parte in cui non ha provveduto a di-

sapplicare lo stesso, così come gli ulteriori atti indicati, contestualmente

condannando la società resistente all'immediata assunzione del ricorrente.

**C)** L'ordinanza impugnata, oltre ad essere errata laddove ha fondato la legittimità della esclusione sulla scorta della dichiarazione inveritiera a fronte della motivazione della esclusione indicata da Messina Servizi Bene Comune riguardante la pretesa mancanza di un requisito per l'assunzione, ritenendo (erroneamente) che la condanna riportata fosse ostativa all'assunzione, è errata anche nella parte in cui non ha esaminato la censurata errata interpretazione dell'avviso sul punto o, comunque, la sua legittimità.

Il primo decidente, infatti, non ha valutato se il Pagliaro fosse in possesso dei requisiti per poter essere assunto con la qualifica di operatore ecologico, limitandosi a ritenere legittima l'esclusione sulla scorta della dichiarazione resa, nonché in forza della previsione dell'avviso di selezione che, per l'appunto, prevedeva l'assenza di condanne.

Il primo decidente, in particolare, facendo seguito alla motivazione relativa alla dichiarazione, così prosegue: *"Va inoltre ritenuto che l'omessa dichiarazione dei propri precedenti penali preclude al ricorrente la possibilità di chiedere la declaratoria giudiziale di illegittimità dell'esclusione, poiché, costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione all'esito della selezione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di parteci-*



*pazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (cfr. Cass. Sez. L. n.*

*5295 del 08/03/2007 rv. 595341 - 01).*

*Non può dubitarsi che l'omissione da parte del Pagliaro nella domanda di ammissione dell'indicazione della sentenza di condanna non poteva essere considerata accettazione conforme della proposta contrattuale nella quale si sostanzia la delineata offerta al pubblico, con conseguente assorbimento di ogni altra censura relativa alla illegittimità dell'esclusione del candidato per il semplice fatto di aver riportato una condanna penale.”*

In primo luogo, l'ordinanza è errata nella parte in cui, rispetto alla motivazione del provvedimento di esclusione, che si fonda sulla mancanza di un requisito, si sofferma quasi esclusivamente sulla presunta dichiarazione errata, facendone discendere da essa la legittimità della esclusione, con la conseguenza che l'ordinanza si sostanzia in una illegittima integrazione postuma (e giudiziale) del provvedimento.

Il primo giudice infatti avrebbe dovuto verificare la legittimità della esclusione sulla scorta della motivazione indicata, ovvero il possesso dei requisiti in capo al Pagliaro per poter essere assunto, entrando, quindi, nel merito della corretta interpretazione e/o legittimità della previsione dell'avviso di selezione sulla assenza di qualsiasi precedente penale.

In ogni caso, anche in considerazione di quanto detto sub A) in ordine alla legittimità della dichiarazione e di quanto indicato nel provvedimento di esclusione, l'ordinanza reclamata è errata nella parte in cui non ha considerato che la condanna emessa nei confronti del Pagliaro non può ritenersi ostativa all'assunzione.

Invero, il reato per il quale è stato condannato il ricorrente non rien-



tra tra quelli preclusivi all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, né

può ritenersi che il reato per cui è stata emessa condanna possa in qualche modo porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità del concorrente.

Il primo decidente, infatti, ricollega l'esclusione alla assenza del requisito di non aver riportato condanne penali, senza considerare però che, con riferimento alla procedura selettiva in questione, il requisito non può intendersi maggiormente preclusivo rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Com'è noto, risultano impeditive all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni quelle condanne dalle quali deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, o l'estinzione del rapporto di impiego, dovendosi di contro ritenere non ostativa all'assunzione l'aver riportato condanne dalle quali non derivino i predetti effetti.

La regola generale per la partecipazione alle selezioni per l'assunzione ai pubblici impieghi è quella contenuta dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", *"non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto*



*del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".*

Con particolare riferimento poi alle condanne penali, occorre sottolineare come esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego, stante peraltro il venir meno, a mezzo della legge 29.10.1984 n. 732, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, del requisito della buona condotta (inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U., richiedendosi a tale fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego).

In altri termini, le cause ostative all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni devono ritenersi tassative e, pertanto, il requisito richiesto dall'avviso di selezione non può non interpretarsi alla luce di quanto esposto, pena la sua illegittimità per contrasto con la citata normativa, illegittimità che comporta comunque la sua disapplicazione.

D'altra parte, se ciò vale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, non può non valere, a fortiori, in caso di procedura di selezione tramite iscrizione presso il Centro per l'Impiego, pena la preclusione di coloro che hanno subito una condanna (di qualsiasi natura) ad avere accesso a qualsiasi attività lavorativa.

Stando così le cose, il ricorrente deve ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione *de qua* in quanto non ha riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, né peraltro soggiace ad altri procedimenti



penali o amministrativi che precludono la costituzione del rapporto di pub-

blico impiego, posto che non è stato destituito o licenziato o dispensato dal pubblico impiego per un persistente insufficiente rendimento, né è stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego.

La condanna riportata nel casellario giudiziale richiesto dalla reclamata non determina una causa preclusiva alla costituzione del rapporto *de quo*, non avendo, peraltro, la pena irrogata condotto alla destituzione o alla impossibilità ad assumere un pubblico impiego.

Altrettanto inesatto è sostenere che poiché il bando di concorso costituisce una vera e propria offerta al pubblico la valutazione della legittimità della esclusione sarebbe preclusa dalla asserita mancata accettazione della delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale.

Al riguardo, infatti, premesso che nella specie non vi è alcun bando di concorso trattandosi di un avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, non essendo prevista alcuna procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, non v'è dubbio che le clausole dell'avviso di selezione debbano essere interpretate in conformità alla normativa applicabile e, comunque, se in contrasto con detta normativa, vanno disapplicate.

Non può ragionevolmente ritenersi che il Pagliaro, benchè in possesso dei requisiti per l'assunzione, non possa contestare l'errata interpretazione di una clausola dell'avviso e/o la sua illegittimità, poiché non avrebbe accettato l'offerta in modo conforme alla proposta contrattuale. Di contro,



proprio la presentazione della domanda di ammissione da parte del Pagliaro

radica nello stesso l'interesse all'assunzione in modo conforme alla normativa applicabile. Si richiama, peraltro, sul punto la recente Ordinanza del Tribunale del Lavoro sulla illegittimità della previsione del limite di età.

Inconferente, inoltre, è il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 5295/2007, posto che nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte il bando di concorso (e, nella fattispecie in esame, si ripete, non siamo in presenza di un bando di concorso, ma di un avviso di selezione) richiedeva espressamente la dichiarazione di eventuali precedenti penali, mentre nel caso in esame tale dichiarazione non era richiesta.

In conseguenza, l'esclusione del reclamante deve ritenersi illegittima anche in forza di una corretta, e conforme alla normativa applicabile, interpretazione del requisito richiesto dall'avviso di selezione. In ogni caso, ove l'avviso sul punto dovesse ritenersi ostativo alla assunzione del Pagliaro per la sussistenza di qualsiasi precedente penale, la clausola, in ragione di quanto esposto, deve ritenersi illegittima e va conseguentemente disapplicata.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta incontrovertibilmente sussistere il requisito del *fumus boni iuris*.

Non è fuori luogo precisare che, in via cautelare, non è necessaria la piena dimostrazione del diritto fatto valere nel merito, ma è sufficiente la probabile esistenza dello stesso (tra le tante Cass. Civ. sentenza n. 6336 del 26.6.1998; Cass. Civ. sentenza n. 2248 del 27.2.1998).

A tal proposito si ricorda che la richiesta di concessione della misura



cautelare deve essere suffragata con elementi, come nel caso di specie, tali

da consentire una delibazione di verosimile sussistenza (Cass. Civ. Sentenza n. 2523 del 11.3.1987), senza che si richieda la piena dimostrazione del diritto, che è invece rimessa alla fase di merito (Cass. Civ. Sentenza n. 2672 del 19.4.1983).

Nella specie la verosimile sussistenza del diritto fatto valere appare evidente, ove solo si osservi, per un verso, la correttezza della dichiarazione alla luce dell'art. 4 citati, per altro verso, la sussistenza dei requisiti in capo al Pagliaro per l'assunzione nel posto di lavoro *de quo*, avuto riguardo al tenore della sentenza di condanna.

Si confida, pertanto, in ragione delle argomentazioni svolte, nell'accoglimento del reclamo e nella conseguente modifica dell'ordinanza cautelare.

\* \* \* \* \*

**ISTANZA PER LA MODALITÀ DI EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Rilevato che la presente controversia, anche in sede di reclamo ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria, qualora il Collegio ne ravvisi la necessità, si fa anche per il presente reclamo, richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile individuazione.

Pertanto, rilevato che la notificazione nei modi ordinari e sommarmente difficoltosa per l'alto numero degli interessati e destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150



c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo. Visto l'art. 151

c.p.c., la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A..

Al riguardo, costituisce un dato di fatto, peraltro, che il sito istituzionale della società resistente risulti costantemente seguito poiché costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale principale, anche quale strumento di pubblicazione di singoli provvedimenti.

**P. Q. M.**

Si chiede che il Tribunale in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere il reclamo e per l'effetto riformare l'ordinanza reclamata, disponendo i provvedimenti necessari ed idonei a tutela del Pagliaro e, in particolare, la riammissione in graduatoria con immediata assunzione con qualifica e profilo di operatore ecologico livello J (CCNL Utilitalia). Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine ai compensi di difesa ed alle spese di giudizio.

Si deposita unitamente al presente reclamo, l'ordinanza impugnata e si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del ricorso ex art. 700 c.p.c..

*Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato e che è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente ha presentato in data 17.9.2020 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina istanza per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.*

Messina, 18 Settembre 2020

(Avv. Alessio Papa)



**SPETT.LE**  
**MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**  
**PIAZZA UNIONE EUROPEA**  
**98122 MESSINA**

**INVIATA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO:**

[MESSINASERVIZIBENECOMUNE@PEC.IT](mailto:MESSINASERVIZIBENECOMUNE@PEC.IT)

**OGGETTO:** Tribunale di Messina Sezione Lavoro – R.G. n. 3597/2020 – Giovacchino Pagliaro c/ Messina Servizi Bene Comune S.p.A. - **AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DEL 18.9.2020 EMESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DOTT.SSA LAURA ROMEO NEL GIUDIZIO R.G. 3597/2020**

**\* \* \* \* \***

Io sottoscritto **Avv. ALESSIO PAPA** (CF. PPALSS79S15F158L - PEC: [avvalessiopapa@pec.giuffre.it](mailto:avvalessiopapa@pec.giuffre.it) – fax 090/671520), nella qualità di procuratore e difensore del sig. **GIOVACCHINO PAGLIARO** (C.F. PGLGCC79C01G482H), nato a Pescara l'1.3.1979 e residente in Messina, via Cariddi Palazzina 40 int. 10 S. Lucia Sopra Contesse, nel giudizio R.G. 3597/2020 incardinato innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, contro la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., espone,

### **PREMESSO**

- che il Giudice del Lavoro Dott.ssa Laura Romeo del Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con decreto del 18.9.2020, reso nel giudizio R.G. 3597/2020 ha autorizzato la notifica del reclamo e del decreto mediante *“pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.”*;

Tanto premesso il sottoscritto avv. Alessio Papa, nella qualità *ut supra*, con il presente atto

### **CHIEDE**

che in esecuzione dell'ordine del Giudice del Lavoro contenuto nel citato decreto del 18.9.2020 codesta Società voglia provvedere, con cortese urgenza, alla pubblicazione sul proprio sito web:

- del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal sig. Giovacchino Pagliaro
- del decreto di fissazione udienza emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro in data 18.9.2020, nel giudizio R.G. n. 3597/2020.

Ai fini della pubblicazione sul sito web alla presente si allegano i seguenti documenti:

1) decreto del 18.9.2020 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 3597/2020;

2) Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..

In attesa di ricevere conferma dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. degli atti sopraindicati, si porgono distinti saluti.

Messina 29 settembre 2020

**AVV. ALESSIO PAPA**